



Bruxelles, 11.7.2016
COM(2016) 453 final

2016/0211 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito a una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo") in relazione all'aggiornamento dell'allegato XVI ("elenco della legislazione e relativo calendario di ravvicinamento") e dell'allegato XXIX (appalti pubblici) dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014.

L'aggiornamento dei suddetti allegati è necessario al fine di tener conto dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione che ha avuto luogo dopo la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. La proposta è coerente con gli obblighi delle parti stabiliti agli articoli 436 e 449 dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti della Repubblica di Moldova, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interesse**

Le consultazioni dei portatori di interesse non sono applicabili alla presente proposta, poiché essa mira semplicemente ad aggiornare i riferimenti all'*acquis* dell'Unione già elencati nell'Accordo per il ravvicinamento della Repubblica di Moldova.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Nel 2009 le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla Direzione generale del Commercio della Commissione, utilizzate successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo *acquis* o le sue politiche, e avrebbe nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Repubblica di Moldova. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito all'aggiornamento dell'allegato XVI e XXIX dell'accordo. L'allegato XVI dell'accordo stabilisce l'elenco dell'*acquis* dell'Unione cui la Repubblica di Moldova intende ravvicinare la propria legislazione interna relativa a regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità (titolo V, capo 3 dell'accordo). L'allegato XXIX dell'accordo fornisce l'elenco dell'*acquis* dell'Unione per il ravvicinamento da parte della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici (titolo V, capitolo 8, dell'accordo).

Gli aggiornamenti di tali allegati sono necessari alla luce dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione ivi elencato successiva alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. La presente proposta è conforme agli obblighi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sul ravvicinamento dinamico di cui all'articolo 449 dell'accordo, e mira ad agevolare il processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione nella Repubblica di Moldova.

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo; con la decisione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Di conseguenza, la posizione dell'Unione è adottata in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio¹, del 16 giugno 2014, indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", sugli ostacoli tecnici al commercio, la normazione, la metrologia, l'accreditamento e la valutazione della conformità, l'allegato XVI dell'accordo, le disposizioni relative agli appalti pubblici e l'allegato XXIX dell'accordo. L'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 173 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente *acquis* dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.
- (4) L'articolo 273 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente *acquis* dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.
- (5) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla sigla dell'accordo di associazione in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti.

¹ Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

- (6) L'articolo 269 dell'accordo dispone che le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo.
- (7) È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione modificando alcune scadenze.
- (8) È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo.
- (9) L'articolo 269 dell'accordo dispone che la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (10) L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (11) L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (12) È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione che deve essere adottata dal Comitato di associazione, riunito nella formazione "Commercio", in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento dell'allegato XVI dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione di detto comitato allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento dell'allegato XXIX dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione di detto comitato allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*